SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme e nomina del commissario straordinario. (20A04078) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Elva e nomina del commissario straordinario. (20A04079). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricase e nomina del commissario straordinario. (20A04080). . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellamonte e nomina del commissario straordinario. (20A04081). . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione

DECRETO 9 giugno 2020.

Finanziamento di due enti locali e del programma di interventi della Regione Puglia nell'ambito dello stanziamento di 510.000.000,00 euro assegnato dal Ministero dell'istruzione per il piano 2019. (Decreto n. 28/2020). (20A04076). *Pag.* 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, sedicesima *tranche*. (20A04082) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, ventesima *tranche*. (20A04083) . . . . . *Pag.* 19

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036, dodicesima *tranche*. (20A04084) . . . . . *Pag.* 21

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 8 luglio 2020.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Olio Lucano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (20A04062) . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 20 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano». (20A04061) . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 21 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Pinerolese». (20A04060) . . . . . *Pag.* 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 luglio 2020.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di pay-back in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Darzalex». (Determina n. DG/767/2020). (20A04190) . . . . . *Pag.* 29

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 25 giugno 2020.

Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019. (Delibera n. 259/20/CONS). (20A04075) . . . . . *Pag.* 32

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERA 11 marzo 2020.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (20A04077) . . . . . *Pag.* 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albaflo» (20A04036) . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezateros» (20A04037) . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foster» (20A04038) . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formodual» (20A04039) . . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limpidex» (20A04040) . . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Sandoz» (20A04041). . . . . *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoxilium» (20A04042) . . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina e Zidovudina Accord». (20A04043) . . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultravist» (20A04044) . . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rextat» e «Lovinacor» (20A04045) . . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codex» (20A04046) . . . . . *Pag.* 40

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano «Vertiserc» (20A04114). . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed decongestionante» (20A04115) . . . . . *Pag.* 40

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (20A04112) . . . . . *Pag.* 41

Rilascio di *exequatur* (20A04113) . . . . . *Pag.* 41

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2020 (20A04132) . . . . . *Pag.* 41

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2020 (20A04133) . . . . . *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2020 (20A04134) . . . . . *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2020 (20A04135) . . . . . *Pag.* 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2020 (20A04136) . . . . . *Pag.* 43

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle ex opere difensive denominate «Subida», in Cormons (20A04109) . . . . . *Pag.* 44

Concessione della medaglia di bronzo al merito dell'Aeronautica (20A04110) . . . . . *Pag.* 44

Comunicato relativo alla concessione di una ricompensa al merito dell'Esercito (20A04111). . . . *Pag.* 44

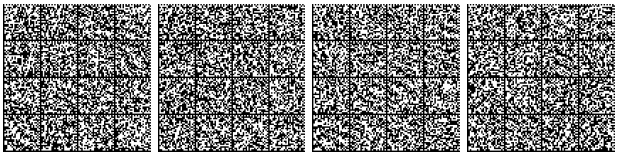

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Telese Terme (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su tredici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Vicari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Telese Terme (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da tredici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 luglio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Vicari, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Benevento.

Roma, 13 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Elva e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Elva (Cuneo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Elva (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Elva (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, a cui sono seguite anche le dimissioni del sindaco.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 giugno 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 giugno 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato, il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il' quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Elva (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Claudia Bergia, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 13 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricase e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Tricase (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tricase (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tricase (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 giugno 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito, schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tricase (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Guido Aprea, in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 13 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellamonte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castellamonte (Torino);

Vista la delibera n. 27 del 25 giugno 2020, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellamonte (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Silvana Elena Coviello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellamonte (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Mario Mazza.

In data 28 maggio 2020, sei consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia approvata con delibera n. 27 del 25 giugno 2020 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'ari 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 giugno 2020.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellamonte (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana Elena Coviello, in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 13 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 9 giugno 2020.

Finanziamento di due enti locali e del programma di interventi della Regione Puglia nell'ambito dello stanziamento di 510.000.000,00 euro assegnato dal Ministero dell'istruzione per il piano 2019. (Decreto n. 28/2020).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali

con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma 160;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programma-

zione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, con il quale si è proceduto alla ripartizione della somma di euro 510.000.000,00 tra le regioni e all'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dei singoli piani regionali;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, prot. n. 36713, è stata comunicata alle regioni la disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo complessivo pari ad euro 510.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani dovevano essere inviati entro il 31 gennaio 2019;

Considerato che con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175 la somma di euro 510.000.000,00 è stata ripartita tra le regioni sulla base dei criteri definiti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e autorizzati gli interventi inclusi nei piani regionali pervenuti e positivamente verificati dalla competente Direzione generale del Ministero;

Dato atto che nel sopracitato decreto era stata rinviata l'ammissione di due enti locali, il Comune di Montignoso (MS) e il Comune di San Stino di Livenza (VE), a finanziamento al fine di valutare la congruità dei finanziamenti richiesti;

Considerato che gli enti locali in questione hanno fatto pervenire i chiarimenti e la documentazione adeguata a giustificarne l'ammissione a finanziamento;

Dato atto altresì, che la Regione Puglia inizialmente non inclusa nel sopracitato decreto ha trasmesso il proprio piano individuando gli interventi da ammettere a finanziamento;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto la rettifica dell'elenco per una variazione in merito alla tipologia di intervento relativa ad una propria provincia;

Ritenuto quindi, possibile procedere al finanziamento degli enti locali per i quali risulta completata l'istruttoria e per quelli individuati dalla Regione Puglia nell'ambito dello stanziamento complessivo già definito con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175;

Ritenuto altresì, possibile modificare l'elenco degli interventi relativi alla Regione Emilia-Romagna nei termini di cui all'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce quello relativo alla sola Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 40.791.600,92.

2. L'ulteriore somma residua pari a euro 48.301.363,46 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 510.000.000,00 è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore degli enti locali delle regioni che non hanno ancora presentato i piani degli interventi, secondo quanto previsto in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e nell'ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna regione con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175.

3. Le economie accertate a seguito delle attività di monitoraggio, quelle derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8106 – piano gestionale 2 – del bilancio del Ministero dell'istruzione dall'anno 2020 all'anno 2024, così come rimodulate a seguito della richiesta di cui alla nota della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 27 dicembre 2019, prot. n. 37212.

5. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, unitamente a quelle autorizzate con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. L'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce l'elenco degli interventi relativi alla sola Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175.

Art. 2.

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1602

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

ID	ENTE	PROV.	ISTITUZIONE SCOLASTICA	CODICE EDIFICIO ARES	TITOLO PROGETTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	POPOLAZIONE SCOLASTICA	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	IMPORTO FINANZIMENTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZIAMENTO
1	COMUNE - FOGGIA	FG	[FGMM00400C - FGMM00400C] SEC I° BOVIO GIOVANNI	0710240289	Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola Secondaria I° "G. Bovio"	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	803	Progetto Definitivo	5.000.000,00 €	1.750.000,00 €
2	COMUNE - CARAPELLE	FG	[FGIC822001 - FGAA82202V] INFANZIA VIA FIUME - [FGIC822001 - FGMM822012] SEC I° MORO ALDO - [FGIC822001 - FGEE822013] PRIMARIA	0710100316	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione della palestra scolastica comunale	Demolizione e ricostruzione	Palestra temporaneamente non utilizzata	Progetto Definitivo	1.350.000,00 €	0,00 €
3	COMUNE - VOLTURINO	FG	[FGIC82400L - FGAA82405N] INFANZIA VIA CROCE	0710620106	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione della Scuola Infanzia di Via Croce"	Demolizione e ricostruzione	43	Progetto Definitivo	756.000,00 €	0,00 €
4	COMUNE - MURO LECCESE	LE	[LEIC81300L - LEAA81301D] INFANZIA MURO LECCESE	0750510519	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione dell'edificio scolastico in via Arimondi n.19/B e costruzione di un polo dell'infanzia all'interno dello stesso lotto	Demolizione e ricostruzione	100	Progetto Definitivo	914.317,62 €	202.245,00 €
5	COMUNE - MOLFETTA	BA	[BAIC854004 - BAAA854011] INFANZIA VIA SALVEMINI	0720290197	Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola Infanzia "C. Salvemini"	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	118	Progetto Definitivo	1.520.000,00 €	225.000,00 €
6	COMUNE - VIESTE	FG	[FGEE105006 - FGAA105012] INFANZIA VIA MANZONI - [FGEE105006 - FGAA105045] INFANZIA VIA	0710600176	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del plesso scolastico denominato "Luigi Fasanella"	Demolizione e ricostruzione	332	Progetto Definitivo	3.900.000,00 €	1.739.911,97 €
7	COMUNE - DELICETO	FG	[FGIC814002 - FGAA81401V] INFANZIA VIA TRE FONTANELLE - [FGIC814002 - FGEE814014] PRIMARIA VICO SECONDO FONTANELLE	0710220447	Intervento di adeguamento sismico su plesso mensa/palestra scolastica	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	256	Progetto Definitivo	870.000,00 €	0,00 €
8	COMUNE - STORNARA	FG	[FGIC83700P - FGEE83701R] - PRIMARIA STORNARA	0710540275	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e Ricostruzione Scuola Primaria in via Campo Sportivo n.7	Demolizione e ricostruzione	334	Progetto Definitivo	1.836.000,00 €	0,00 €
9	COMUNE - UGENTO	LE	[LEIC8AB00R - LEAA8AB03Q] INFANZIA P.ZZA IMMACOLATA - [LEIC8AB00R - LEEE8AB031] PRIMARIA LORENZO	0750900214	Intervento di miglioramento sismico	Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici	251	Progetto Esecutivo	2.244.544,50 €	25.455,50 €

10	COMUNE - DISO	LE	[LEIC8AP00X - LEIC8AP00X] IC DISO - [LEIC8AP00X - LEMM8AP011] SEC I° F.BOTTAZZI - [LEIC8AP00X - LEEE8AP056] PRIMARIA L. TEMPESTA	0750270810	Intervento di adeguamento sismico sull'Istituto Comprensivo di Marittima "Filippo Bottazzi"	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	112	Progetto Esecutivo	1.350.000,00 €	0,00 €
11	COMUNE - MORCIANO DI LEUCA	LE	[LEIC803002 - LEEE803025] PRIMARIA G.PASCOLI	0750500282	Intervento di adeguamento sismico sulla Scuola Primaria "G. Pascoli"	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	97	Progetto Esecutivo	740.000,00 €	10.000,00 €
12	COMUNE - SAN SEVERO	FG	[FGEE106002 - FGEE106024] Primaria Caracalla	0710510266	Intervento di adeguamento sismico su Scuola Primaria "Caracalla"	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	100	Progetto Definitivo	3.267.000,00 €	0,00 €
13	COMUNE - GALATONE	LE	[LEIC894009 - LEAA894016] - INFANZIA DON BOSCO - [LEIC894009 - LEEE89402C] - PRIMARIA GIUSEPPE SUSANNA -	0750300310	Intervento di adeguamento sismico plesso scolastico "G.Susanna- Don Bosco" Polo 1	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	318	Progetto Esecutivo	2.250.000,00 €	0,00 €
14	COMUNE - LOCOROTONDO	BA	[BAIC83100B - BAMM83101C] - SEC I° GIOVANNI OLIVA -	0720250591	Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione parziale e adeguamento sismico Istituto Scolastico "G. Oliva"	Demolizione e ricostruzione	389	Progetto Definitivo	4.430.000,00 €	0,00 €
15	COMUNE - RUVO DI PUGLIA	BA	[BAMM281007 - BAMM281007] - SEC I° COTUGNO -	0720380718	Intervento di adeguamento sismico Plesso scolastico "Bianco" della Scuola Secondaria Statale di I grado "D.Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII	Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	777	Progetto Esecutivo	1.524.082,80 €	0,00 €
16	COMUNE - CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	[FGIC81600N - FGMM81603R] - SEC I° FLACCO ORAZIO - [FGIC81600N - FGEE81603T] - PRIMARIA	0710150209	Intervento di adeguamento sismico palestra scolastica	Adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	139	Progetto Definitivo	442.700,00 €	0,00 €

17	COMUNE - CASTRI DI LECCE	LE	[LEIC85600E - LEAA85604E] INFANZIA VIA MAZZINI	0750170222	Intervento di adeguamento sismico	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	38	Progetto Esecutivo	554.400,00 €	105.000,00 €
18	COMUNE - SOLETO	LE	[LEIC85500P - LEAA85501G] - INFANZIA VIA ITALIA -	0750760081	Intervento di adeguamento sismico	Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie, adeguamento impianto antincendio, adeguamento altri impianti tecnologici, messa in sicurezza elementi non struttuali, efficientamento energetico	75	Progetto Definitivo	534.000,00 €	1.000,00 €
19	COMUNE – LUCERA	FG	[FGIC842006 - FGAA842013] - INFANZIA PORTA SAN SEVERO - [FGIC842006 - FGAA842024] - INFANZIA G. RODARI -	0710280065	Intervento di adeguamento sismico	Messa in sicurezza elementi non struttuali, adeguamento sismico	45	Progetto Definitivo	365.313,02 €	40.000,00 €
								TOTALE	33.848.357,94 €	

REGIONE TOSCANA

	Ente Locale	Prov.	Istituto scolastico	Codice edificio scolastico	Titolo progetto	Tipologia intervento	Popolazione scolastica	Livello di Progettazione	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	Importo Cofinanziamento
1	Comune di MONTIGNOSO	MS	Infanzia Cinquale	0450110005	Sostituzione edilizia Infanzia Cinquale	Sostituzione edilizia	120	Progetto Definitivo	3.001.786,76	0
2	Comune di MONTIGNOSO	MS	Infanzia Sant`Eustachio	0450110007	Sostituzione edilizia	Sostituzione edilizia	155	Progetto Definitivo	2.971.846,11	0
									5.973.632,87	

REGIONE VENETO

n. id	ENTE Comune/Provincia	PROV.	Istituzione scolastica	CODICE EDIFICIO ARES	Titolo progetto	tipologia intervento (es. adeguamento sismico, nuova costruzione ecc.)	popolazione scolastica	livello di progettazione	Importo finanziamento richiesto	Importo cofinanziamento
1	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	VE	VEAA86302R	0270362513	demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia "albero azzurro"	demolizione e nuova costruzione	44	Progetto di fattibilità tecnico-economica	€ 969.610,11	€ 420.389,89

Regioni	DM 175 del 2020	DM attuale - ulteriori risorse	
Basilicata	€ 9.729.347,08		
Campania	€ 50.714.145,97		
Emilia Romagna	€ 32.525.556,31	0,00	
Friuli Venezia Giulia	€ 12.518.371,50		
Lazio	€ 42.052.127,67		
Liguria	€ 11.357.954,74		
Lombardia	€ 65.953.423,46		
Marche	€ 15.951.484,81		
Molise	€ 5.564.598,00		
Piemonte	€ 33.869.510,00		
Puglia	€ -	€ 33.848.357,94	
Sardegna	€ 17.536.160,73		
Sicilia	€ 46.829.323,37		
Toscana	€ 25.129.634,92	€ 5.973.632,87	
Umbria	€ 10.868.402,19		
Valle d'Aosta	€ 2.548.771,82		
Veneto	€ 37.758.223,05	€ 969.610,11	
	€ 420.907.035,62	€ 40.791.600,92	€ 461.698.636,54

ALLEGATO *B*

REGIONE EMILIA ROMAGNA										
	Ente Locale	Prov.	Istituto scolastico	Codice edificio scolastico	Titolo progetto	Tipologia intervento	Popolazione scolastica	Livello di Progettazione	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	Importo Cofinanziamento
1	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	BOLOGNA	I. P. "Alberghetti" Viale Dante,1-IMOLA	0370320417	Nuova Costruzione I.P.Alberghetti	Nuova costruzione in sostituzione (Demolizione vecchi spazi con ricostruzione ed ampliamento)	339	documento di fattibilità	2.187.701,16	312.298,84
2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	BOLOGNA	I.T.C. Fantini-Via Bologna,10-Vergato	0370591000	Messa in sicurezza strutturale	Agibilità delle strutture (Messa in sicurezza)	401	documento di fattibilità	750.000,00	-
3	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	BOLOGNA	PRIMARIA "E. LOI"	0370190750	Realizzazione nuovo polo scolastico in Castel Maggiore-Via Emanuela Loi-Scuola Primaria 1° stralcio	Nuovo edificio	Da 251 a 500	esecutivo	2.000.000,00	3.027.974,13
4	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	BOLOGNA	SECONDARIA VIA MONTALE	0370520001	Realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado	Nuovo edificio	Da 251 a 500	documento di fattibilità	2.000.000,00	600.000,00
5	COMUNE DI POGGIO RENATICO	FERRARA	Scuola primaria S. Benfenati, via Scuole 3 Poggio Renatico	0380180150	Intervento di miglioramento sisimico scuola primaria della frazione di Gallo	Miglioramento sismico	250	progetto definitivo esecutivo	229.500,00	25.500,00
6	COMUNE DI TRESIGNANA	FERRARA	Istituto comprensivo Don Chendi – Scuola materna ed elementare FORLANINI, P.le Forlanini 2, Tresigallo	0380240023	Interventi di miglioramento sismico dell'istituto scolastico Carlo Forlanini	Miglioramento Sisimico	254	documento di fattibilità tecnico economica	775.386,00	86.154,00
7	COMUNE DI COMACCHIO	FERRARA	Scuola Primaria Fattibello, via Fattibello n. 1 Comacchio	0380060064	Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria Fattibello a Comacchio	Adeguamento sismico	370	documento di fattibilità tecnico economica	297.090,00	33.010,00
8	COMUNE DI MASI TORELLO	FERRARA	Scuola secondaria di 1° Masi Torello via Mazzini 3 Masi Torello	0380120171	Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria via mazzini 3 a Masi Torello - I° stralcio funzionale	Adeguamento sismico	100	documento di fattibilità tecnico economica	178.159,31	25.000,00
9	PROVINCIA DI FERRARA	FERRARA	Ipsia Ercole I d'Este via Canapa 77 Ferrara	0380080357	Intervento di adeguamento sismico IPSIA "Ercole I° d'Este" di Ferrara	Adeguamento sismico	293	documento di fattibilità tecnico economica	986.756,88	29.618,12

10	PROVINCIA DI FORLI' CESENA	FORLI'-CESENA	ITIS "B. Pascal" di Cesena	0400070477	Lavori di messa in sicurezza di solai e controsoffitti dell'ITIS "B. Pascal" di Cesena	Messa in sicurezza di solai e controsoffitti	893	Prog. fattibilità tecnico economica	510.000,00	-
11	PROVINCIA DI FORLI' CESENA	FORLI'-CESENA	Istituto Tecnico Economico "R. Serra" - Istituto Tecnico "Da Vinci"	0400070469	Lavori di messa in sicurezza di solai e controsoffitti dell'Istituto Tecnico Economico "R. Serra"e Istituto Tecnico "Da Vinci"	Messa in sicurezza di solai e controsoffitti	1140	Prog. fattibilità tecnico economica	750.000,00	-
12	COMUNE DI FORLI'	FORLI'-CESENA	Scuola secondaria 1° grado Palmezzano	0400120339	Intervento di completamento	Adeguamento sismico	1964	Doc. alternative progettuali	947.489,48	252.510,52
13	COMUNE DI CESENA	FORLI'-CESENA	Scuola Primaria Giovanni Pascoli	0400070195	Ampliamento complesso scolastico San Vittore, Via Spoleto. Realizzazione di nuova scuola primaria	Nuova costruzione in sostituzione	148	Doc. alternative progettuali	947.489,48	3.052.510,52
14	PROVINCIA DI MODENA	MODENA	Liceo Formiggini di Sassuolo - Edificio principale	0360400334	Adeguamento sismico – primo stralcio – edificio principale IIS Formiggini	Adeguamento sismico	1000	Progetto di fattibilità tecnico economica	2.200.000,00	-
15	COMUNE DI PIEVEPELAGO	MODENA	IIS Cavazzi - sede di Pievepelago	0360312350	Lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza del fabbricato ad uso scolastico sito in Via C. Costa 25-27-29	Miglioramento sismico e ristrutturazione	96	Progetto Definitivo	540.759,97	135.189,99
16	COMUNE DI FIORANO MODENESE	MODENA	Scuola infanzia "Aquilone"	0360130027	Adeguamento sismico scuola d'infanzia "Aquilone" - Fiorano Modenese	Adeguamento sismico	100	Progetto esecutivo	209.070,26	89.601,54
17	COMUNE DI SPILAMBERTO	MODENA	Scuola infanzia "G.Rodari" - Scuola primaria "M.A Trenti Carmelina"	0360450250	Intervento di adeguamento sismico della scuola Trenti – Rodari , Via Belvedere di Sotto n.52 – 54 , località San Vito, Spilamberto (Mo)	Adeguamento sismico	156	Progetto Definitivo	273.000,00	117.000,00
18	COMUNE DI MODENA	MODENA	Scuola Secondaria I° grado "Guidotti Mistrali"	0360230759	Scuola Secondaria I° grado "Guidotti Mistrali" - miglioramento sismico - edilizia scolastica	Miglioramento sismico	446	Progetto di fattibilità tecnico-economica	1.725.864,00	739.656,00

19	COMUNE DI SAN PROSPERO	MODENA	Scuola Primaria San Prospero	0360390159	Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria e palestra scolastica di San Prospero	Adeguamento sismico	281	Progetto di fattibilità tecnico-economica	536.065,28	134.016,32
20	PROVINCIA DI PARMA	PARMA	IT GALILEI	0340140238	IT Galilei di San Secondo	adeguamento sismico	627	progetto di fattibilità tecnico economica	1.200.000,00	-
21	PROVINCIA DI PARMA	PARMA	LICEO MARCONI	0340270224	Liceo Marconi di Via Gioia Parma	adeguamento sismico	340	progetto di fattibilità tecnico economica	800.000,00	-
22	COMUNE DI SALA BAGANZA	PARMA	ISTITUTO COMPRENSIVO LORS MALAGUZZI	0340310196	scuola secondaria primo grado F. Maestri	adeguamento sismico	170	progetto esecutivo approvato	333.200,00	58.800,00
23	COMUNE DI SISSA TRECASALI	PARMA	SCUOLA PRIMARIA A. BUSCHETTI ALBERTI	0340490173	scuola primaria A. Boschetti Alberti	Nuova costruzione	65	progetto di fattibilità tecnico economica	734.895,07	145.104,93
24	COMUNE DI ROTTOFRENO	PIACENZA	Scuola primaria – San Nicolò ROTTOFRENO – VIA ALDO SERENA SNC	0330390105	Realizzazione di edificio sportivo a servizio del plesso scolastico primario di Via Aldo Serena a San Nicolò con ulteriore realizzazione di attrezzature sportive esterne	1. Interventi di adeguamento e miglioramento sismico e sostituzione edilizia – Art. 3 Comma 1 Punto A)	409	Studio di fattibilità tecnica ed economica	1.381.685,63	183.000,00
25	PROVINCIA DI PIACENZA	PIACENZA	ISTITUTO MAGISTRALE "GIULIA MOLINO COLOMBINI" - VIA BEVERORA 50	0330320162	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO STATALE "GIUIA MOLINO COLOMBINI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	1. Interventi di adeguamento e miglioramento sismico e sostituzione edilizia – Art. 3 Comma 1 Punto A)	638	progetto di fattibilità tecnico economica	921.123,75	578.876,25
26	COMUNE DI FUSIGNANO	RAVENNA	Scuola Secondaria "Emaldi" - via Vittorio Veneto angolo via Giovanni XXIII	0390110191	Adeguamento sismico della scuola Secondaria "Emaldi" - 2° stralcio	adeguamento sismico	228	documento di fattibilità delle alternative progettuali	400.000,00	200.000,00
27	PROVINCIA DI RAVENNA	RAVENNA	Liceo "Torricelli - Ballardini" Sede dell'indirizzo Scientifico di via Santa Maria dell'Angelo, 48 - Faenza (RA)	0390100207	Miglioramento sismico del Liceo "Torricelli - Ballardini" Sede dell'indirizzo Scientifico di via Santa Maria dell'Angelo, 48 - Faenza (RA) - 1° stralcio	miglioramento sismico	632	progetto di fattibilità tecnica ed economica	1.171.054,73	-
28	COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	RAVENNA	Scuola primaria "Bassi" - via Roma 14 - Comune di Castel Bolognese	0390060105	Miglioramento sismico della scuola primaria "Bassi" - via Roma 14 - Comune di Castel Bolognese	miglioramento sismico	261	progetto di fattibilità tecnica ed economica	405.000,00	45.000,00

29	COMUNE DI RUSSI	RAVENNA	Scuola primaria "Fantini" - via Montessori 10 - Godo - Comune di Russi	0390160156	Adeguamento sismico della Scuola primaria "Fantini" - Godo - Comune di Russi	adeguamento sismico	106	progetto di fattibilità tecnica ed economica	252.000,00	48.000,00
30	COMUNE DI CERVIA	RAVENNA	Scuola Elementare Spallicci a Pinarella di Cervia – via Pinarella 17 - Corpo C I° Stralcio	0390070113	Adeguamento sismico della scuola Elementare Spallicci a Pinarella di Cervia – Corpo C I° Stralcio	adeguamento sismico	104	progetto di fattibilità tecnica ed economica	387.000,00	43.000,00
31	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	Scuola Superiore di 2° Grado "I.S. Silvio D'Arzo"	0350270308	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SILVIO D'ARZO IN SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - 1° STRALCIO.	Nuova Costruzione	330	Studio di fattibilità	1.585.946,12	2.416.000,00
32	COMUNE DI CASTELLARANO	REGGIO EMILIA	Scuola Secondaria 1° grado di Castellarano	0350140229	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DELLA SCUOLE MEDIA (SECONDARIA) DEL CAPOLUOGO	A (Nuova costruzione in sostituzione – demolizione e ricostruzione per finalità antisismiche)	330	documento di fattibilità tecnico economica	2.378.919,19	571.080,81
33	PROVINCIA DI RIMINI	RIMINI	Istituto Professionale L.B. Alberti - Succursale - Via Tambroni, 28 - Rimini	0990140790	Nuova costruzione succursale Istituto L.B. Alberti – 1° stralcio/lotto funzionale	A (Nuova costruzione in sostituzione – demolizione e ricostruzione per finalità antisismiche)	100	Studio di fattibilità	620.000,00	-
34	COMUNE DI RICCIONE	RIMINI	IC Zavalloni - Nuova Scuola primaria Marina Centro - Via Catullo, 12 - Riccione	0990130242	Nuova Scuola primaria Marina Centro	A (Nuova costruzione in sostituzione)	250	Definitivo	1.200.000,00	1.800.000,00
35	COMUNE DI RIMINI	RIMINI	IC Miramare - Scuola primaria Via Pescara Miramare - Via Pescara, 33 - Rimini	0990140286	Adeguamento sismico Scuola primaria Via Pescara Miramare - 1° stralcio/lotto funzionale	A (Adeguamento sismico)	213	Fattibilità tecnica / economica	710.400,00	100.000,00
34	COMUNE DI RICCIONE	RIMINI	IC Zavalloni - Nuova Scuola primaria Marina Centro - Via Catullo, 12 - Riccione	0990130242	Nuova Scuola primaria Marina Centro	A (Nuova costruzione in sostituzione)	250	Definitivo	1.200.000,00	1.800.000,00
35	COMUNE DI RIMINI	RIMINI	IC Miramare - Scuola primaria Via Pescara Miramare - Via Pescara, 33 - Rimini	0990140286	Adeguamento sismico Scuola primaria Via Pescara Miramare - 1° stralcio/lotto funzionale	A (Adeguamento sismico)	213	Fattibilità tecnica / economica	710.400,00	100.000,00
									32.525.556,31	**14.848.901,97**

20A04076

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, sedicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 136.724 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e 10 novembre 2017, nonché 12 marzo, 10 maggio, 11 luglio 2018 e 11 ottobre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta vengono disposte le emissioni della dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036 e della ventesima *tranche* buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036 e ai BTP 5% con go-

dimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, per un ammontare nominale complessivo di 2.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verrà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF *platforms* TRS - *Treasury Operations Section* messa a disposizione da MTS S.p.a.

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 3.

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.

Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 10, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 11.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 24 luglio 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni centoquarantacinque. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 24 luglio 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A04082

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, ventesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 136.724 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, 12 gennaio, 10 marzo e 8 maggio 2009, 10 novembre 2015, nonché 9 febbraio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2009 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta vengono disposte le emissioni della sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033 e della dodicesima *tranche* buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5%, avente godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033 e ai BTP 2,25% 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036 per un ammontare nominale complessivo di 2.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.

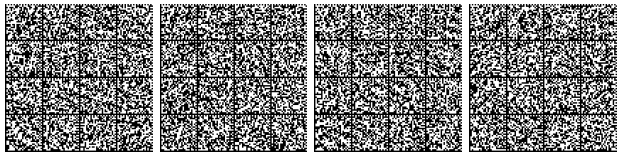

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime venticinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verrà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF *platforms* TRS - *Treasury Operations Section* messa a disposizione da MTS S.p.a.

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 3.

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d' importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.

Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 10, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 11.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento.

L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 24 luglio 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosettantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 24 luglio 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A04083

DECRETO 22 luglio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036, dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso così come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 136.724 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

Visti i propri decreti in data 19 aprile, 11 luglio e 9 settembre 2016, nonché 11 gennaio, 11 aprile e 11 settembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, vengono disposte le emissioni della sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033 e della ventesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, e ai BTP 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, per un ammontare nominale complessivo di 2.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verrà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF *platforms* TRS - *Treasury Operations Section* messa a disposizione da MTS S.p.a.

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 3.

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d' importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.

Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 10, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 11.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 24 luglio 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni centoquarantacinque. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 24 luglio 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A04084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2020.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Olio Lucano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la registrazione della IGP «Olio Lucano», con sede in Potenza, via Torraca 92/a, intesa ad ottenere la registrazione della IGP «Olio Lucano», ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 29646 del 23 aprile 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza prot. PQAI 4 del 30 giugno 2020 n. 35803 con la quale l'Associazione per la registrazione della IGP «Olio Lucano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio Lucano», ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Olio Lucano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la registrazione della IGP «Olio Lucano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Olio Lucano», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione «Olio Lucano».

Art. 2.

La denominazione «Olio Lucano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Olio Lucano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «OLIO LUCANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio lucano» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'olio extra vergine di oliva «Olio Lucano» deve essere ottenuto dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:

Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino. Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20%.

All'atto del confezionamento il prodotto «Olio Lucano» IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. Valutazione chimico-fisica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,6%;

numero di perossidi: max 12 meq O_2/kg;

b. Valutazione organolettica (Metodo COI)

Descrittore	Mediana
Fruttato di oliva	2 - 7
Amaro	2 - 7
Piccante	2 - 7
Erba e/o pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o mela	0 - 6

L'«Olio Lucano» IGP è caratterizzato da colore compreso tra verde e giallo, fruttato medio, amaro medio e piccante medio, con eventuali note aromatiche di erba fresca e/o carciofo e/o pomodoro e/o mandorla e/o mela. L'armonia tra le note olfattive e gustative è una caratteristica specifica comune di questo olio.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate ad ottenere l'«Olio Lucano» IGP coincide con l'intero territorio amministrativo della Regione Basilicata.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'«Olio Lucano», devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'«Olio Lucano» viene effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 gennaio dell'anno successivo.

La produzione unitaria massima consentita, per oliveti dai quali si ottiene l'«Olio Lucano», non può superare 10 tonnellate di olive per ettaro.

Le operazioni di oleificazione delle olive devono essere effettuate entro 48 ore dalla raccolta in impianti di molitura posti nel territorio amministrativo della Regione Basilicata.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'«Olio Lucano» deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l'uso di prodotti cascolanti. È altresì vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella su reti permanenti. Le olive raccolte devono essere trasportate e conservate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aerazione.

Prima della molitura le olive vanno sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura dell'acqua nell'intercapedine della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non subisca processi di alterazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.

La resa media aziendale delle olive in olio non può superare il 22%. La conservazione dell'olio dovrà avvenire in recipienti di acciaio inox perfettamente puliti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento si basa sulla reputazione che l'«Olio Lucano» gode per le sue specifiche caratteristiche.

Il legame con l'ambiente dell'«Olio Lucano» si basa su fattori geografici, pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali, comuni e specifici della zona geografica delimitata, che concorrono a determinare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche descritte all'art. 2.

Il nome «Olio Lucano» con il quale il prodotto è noto sia nel commercio che nel linguaggio comune deriva dalla storia del nome della zona geografica delimitata. Il territorio dell'attuale regione Basilicata coincide infatti con quello, più vasto, che in epoca pre-romana (V-IV sec. a.C.) era denominato Lucania, terra abitata dai Lucani, uno dei popoli Italici. Oggi nel linguaggio comune le denominazioni Basilicata o Lucania sono utilizzate in modo equivalente e ciò giustifica l'utilizzo dell'aggettivo «lucano» per identificare qualcosa o qualcuno appartenente o proveniente alla Regione Basilicata.

Il territorio regionale, su cui l'olivo è presente in maniera diffusa, risulta circoscritto naturalmente dal Massiccio del Pollino, dalle Murge, dal fiume Ofanto, dal mare Ionio e dal Mar Tirreno. Caratteristica distintiva di questo ambiente è la presenza di diversi fiumi i cui versanti collinari ospitano la coltura dell'olivo. Nei tanti e piccoli comuni della Basilicata, che per motivi storici si trovano arroccati in cima ai rilievi, gli oliveti sono concentrati prevalentemente nelle immediate vicinanze dei paesi, e i numerosi frantoi (mediamente 150 frantoi attivi su 131 comuni totali della regione) consentono di eseguire rapidamente le operazioni di molitura.

La peculiarità strutturale dell'olivicoltura in Basilicata è la coltivazione in collina, da parte di piccole aziende: l'83% degli oliveti ricade nelle fasce di collina e montagna con una SAU aziendale olivetata media di poco inferiore all'ettaro. In queste aree interne la coltivazione è condotta in asciutto su terreni in pendenza, soggetti ad erosione. In passato, tradizionalmente in tutte le aree di coltivazione, all'olivo sono stati dedicati i terreni più marginali e meno fertili. In tali ambienti l'olivo è spesso l'unica coltura arborea praticabile e svolge una importantissima funzione sociale, ambientale e paesaggistica.

La Basilicata rientra nella regione meteorologica del Mediterraneo Centrale e si inserisce tra le isoterme annuali 16°-17°C, possiede un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da estati calde e precipitazioni concentrate in inverno. Caratteristica climatica comune a tutto il territorio è l'aridità tardo primaverile-estiva che è sempre presente, anche se con una certa variabilità dell'indice di aridità (precipitazione annuale/temperatura media annua) in funzione della quota e della temperatura del periodo.

L'olivo in Basilicata ha origini antichissime. Pezzi di legno, olive, foglie e noccioli, risalenti al VI sec. a.C., sono stati rinvenuti a Pantanello di Metaponto, durante alcuni scavi archeologici coordinati dal prof. Carter dell'Università di Austin (Texas). I coloni greci hanno introdotto nell'antica Lucania varietà che si sono adattate all'ambiente, come nel caso della Maiatica, che non sono presenti altrove. Peraltro il patrimonio varietale si è sempre arricchito, nel corso dei secoli, attraverso l'opera e gli scambi tra le numerose comunità monastiche presenti in tutto il territorio regionale (Matera, Monticchio, Banzi, Acerenza, Montescaglioso); ne è un esempio la vicinanza genetica tra la varietà Frantoio e il gruppo delle Ogliarole descritte in Basilicata. Oggi il panorama varietale nella zona geografica delimitata vede la presenza, uniformemente distribuita in tutti gli areali di coltivazione, di specifiche varietà, quali Coratina, Leccino, Frantoio ed Ogliarole; tale condizione contribuisce, insieme alle numerose cultivar locali, a determinare le caratteristiche specifiche e comuni dell'«Olio Lucano».

Per l'effetto concomitante dei fattori umani e geografici descritti, in particolare le caratteristiche pedoclimatiche dell'ambiente di coltivazione collinare, la composizione e la distribuzione del patrimonio varietale nella zona geografica delimitata, l'«Olio Lucano» IGP presenta come caratteristica specifica comune e distintiva una intensità media dei parametri organolettici ed una armonia tra le note olfattive e gustative.

L'olio prodotto in Basilicata, con questa peculiarità, gode di reputazione con il nome Olio Lucano confermata da numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali e dalla presenza in guide di settore di diversi oli lucani con le caratteristiche sopra descritte.

Negli ultimi tre decenni, l'uso del nome Olio lucano è ben documentato a partire dalla fine degli anni '80 nel commercio, nel linguaggio comune e in pubblicazioni scientifiche (Lupoli, 1989).

Nel commercio, oltre all'uso del nome «Olio Lucano» per identificare direttamente il prodotto (es. etichette azienda Lettieri di Laurenzana – PZ, 1993), diversi sono i casi documentati di uso dell'aggettivo «lucano» o del nome Lucania sia in etichetta (es. «Colli lucani», «Bontà della Lucania», «Dalle colline lucane», ecc.) e sia nelle stesse ragioni sociali di ditte del settore (es. azienda agricola «Podere Lucano» di Ripacandida - PZ, «Oroverde Lucano srl» di Ferrandina - MT, qui con un chiaro riferimento di aggettivazione «lucano» all'olio chiamato oro verde).

Peraltro la normativa europea su Dop e Igp, che vieta la possibilità di utilizzare riferimenti geografici in etichetta, ha frenato l'uso del nome da parte dei produttori in assenza di riconoscimento.

A partire dal 2000 l'attività del Concorso regionale «Olivarum» per l'olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata ha contribuito a diffondere la cultura dell'olio, stimolando nei produttori un continuo miglioramento della qualità.

La partecipazione degli operatori alle principali manifestazioni nazionali ed internazionali di settore ha richiamato l'attenzione di consumatori e operatori extra-regionali accrescendo la reputazione dell'«Olio Lucano».

Qui di seguito si riportano i principali premi e riconoscimenti ottenuti in vari concorsi a carattere nazionale ed internazionale fino al 2016:

concorso nazionale Ercole Olivario, 2011, vincitore - 2° posto:

concorso nazionale Ercole Olivario, 2006, 2007, 2011, 2017, Oli finalisti;

concorso nazionale L'Orciolo d'oro, 2014, vincitore - 3° posto;

concorso nazionale L'Orciolo d'oro, dal 2006 al 2017, Gran menzione;

concorso nazionale Leon d'oro, 2007, 2009, 2013, Gran menzione;

concorso nazionale Montiferru, 2013, vincitore - 3° posto;

concorso nazionale Montiferru, 2014, vincitore - 2° posto;

concorso nazionale Montiferru, 2016, vincitore - 1° posto;

concorso internazionale Sol d'oro, 2009, 2013, Gran menzione;

concorso internazionale Sol d'oro, 2016, vincitore - 3° posto;

concorso internazionale Biol, 2013, 1 medaglia oro, 3 medaglie argento;

concorso internazionale Biol, 2014, 3 medaglie oro, 3 medaglie argento;

concorso internazionale Biol, 2016, 1 medaglia extra oro, 1 medaglia oro, 2 medaglie argento;

concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize), 2014, vincitore 1° premio category medium;

concorso internazionale Joop (Japan Olive Oil Prize), 2016, Menzione speciale.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare del prodotto «Olio Lucano» Igp, come richiesto dall'art. 37 del regolamento UE n. 1151/12, è effettuata da Agroqualità S.p.a., Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma, e-mail agroqualita@agroqualita.it - tel. 06 54228675, fax 06 54228692.

Art. 8.

Etichettatura

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

L'uso di altre indicazioni geografiche è vietato. La denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L'etichetta dovrà contenere il logo dell'IGP «Olio Lucano» sotto riportato, costituito da un'anfora stilizzata con quattro linee curve trasversali oblique. L'anfora è il contenitore in terra cotta utilizzato nell'antichità per il trasporto dell'olio. Le linee curve che ornano l'anfora hanno un andamento a spirale e richiamano la conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli olivi secolari. Le curve sono quattro come le quattro linee presenti sullo stemma della Basilicata che rappresentano i quattro principali fiumi che solcano la regione: il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni.

Sotto il segno grafico è riportata la scritta olio lucano in Mockup Bold minuscolo e la scritta indicazione geografica protetta. Il logo potrà anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni.

Indicazione Geografica Protetta

20A04062

DECRETO 20 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1017 della Commissione del 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 227 del 31 agosto 2007 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la DOP «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità a mezzo pec in data 14 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 20560), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle indicazioni geografiche protette «Arancia del Gargano» e «Limone Femminello del Gargano» nonché sulla base dei chiarimenti e delle integrazioni fornite sia dal consorzio che dall'organismo di controllo, da ultimo in data 20 luglio 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21/04/2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Arancia del Gargano», e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 20 settembre 2013 al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con sede legale in Rodi Garganico, Corso Madonna della Libertà n. 102, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano», e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 20 settembre 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04061

DECRETO 21 luglio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Pinerolese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4055, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Pinerolese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Pinerolese»;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Pinerolese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con le note prot. n. 50226/U dell'8 maggio 2020 e prot. n. 52891/U dall'autorità pubblica di controllo, la camera di commercio di Torino, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Considerata altresì la nota del 21 luglio 2020 del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese con la quale il citato consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alla compagine sociale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Pinerolese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico conceso con il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4055, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese, con sede legale in Bricherasio (TO), Piazza Santa Maria, n. 11, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Pinerolese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4055, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04060

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 luglio 2020.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back* in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Darzalex». (Determina n. DG/767/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 616/2018 del 12 aprile 2018 relativa alla «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Darzalex»», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 febbraio 2020;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale DARZALEX, relativamente al periodo maggio 2018 - ottobre 2019 è stato rilevato, attraverso i dati della tracciabilità del farmaco, un *payback* complessivo pari a euro 22.256.491,44, come riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

Modalità di rendicontazione

L'azienda Janssen Cilag S.p.a., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*, provvederà a rendicontare, ad ogni singola regione/provincia autonoma, il dettaglio di tutte le strutture sanitarie a favore delle quali ha restituito, in relazione al precedente articolo, gli importi dovuti, indicando anche i relativi importi.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

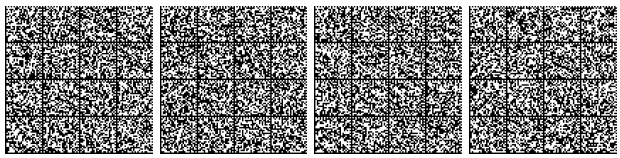

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

Specialità medicinale: DARZALEX

		Ammontare
ABRUZZO	€	301.619,92
BASILICATA	€	227.734,75
CALABRIA	€	426.125,33
CAMPANIA	€	1.861.831,55
EMILIA ROMAGNA	€	1.865.866,09
FRIULI VENEZIA GIULIA	€	457.292,85
LAZIO	€	2.516.244,20
LIGURIA	€	772.949,69
LOMBARDIA	€	3.988.313,51
MARCHE	€	347.542,62
MOLISE	€	72.172,14
PIEMONTE	€	1.642.386,20
PROV. AUTON. BOLZANO	€	241.384,38
PROV. AUTON. TRENTO	€	118.758,04
PUGLIA	€	1.333.969,11
SARDEGNA	€	590.861,18
SICILIA	€	1.323.027,56
TOSCANA	€	1.519.815,41
UMBRIA	€	367.216,03
VALLE D'AOSTA	€	-
VENETO	€	2.281.380,86
ITALIA	**€**	**22.256.491,44**

20A04190

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 25 giugno 2020.

Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019. (Delibera n. 259/20/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 25 giugno 2020;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'allegato B recante «regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visti, in particolare, l'art. 17, riguardante le procedure di gestione dei residui, e gli articoli dal 22 al 27, riguardanti le modalità di redazione del conto consuntivo, del predetto regolamento;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 117 che, in modifica dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e, in particolare, l'art. 2, comma 27, il quale statuisce che «ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS e, in particolare, l'art. 22, che affida al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS, dell'8 maggio 2018;

Vista la delibera n. 603/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante «Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 427/19/CONS, del 17 ottobre 2019, recante «Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019»;

Visti i seguenti prospetti, predisposti ai sensi degli art. 22-27 del regolamento:

a) rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione di competenza;

b) rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione dei residui;

c) rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione di competenza;

d) rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione dei residui;

e) relazione illustrativa del conto consuntivo 2019;

Considerata la necessità, derivante dalla ricognizione dei residui attivi e passivi registrati in bilancio, di provvedere all'eliminazione di quelli per cui le obbligazioni sono risultate estinte;

Visto il parere della Commissione di garanzia reso in data 19 giugno 2020 ai sensi dell'art. 42 del regolamento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Eliminazione dei residui passivi

1. Sono approvati l'annullamento e la conseguente cancellazione dei residui passivi, come dettagliati nella relazione illustrativa del conto consuntivo 2019, le cui risultanze affluiscono nell'avanzo di amministrazione 2019.

Art. 2.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2019

1. È approvato il conto consuntivo relativo all'anno 2019, nelle risultanze finali di cui ai seguenti prospetti e documenti, allegati alla presente delibera:

rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione di competenza;

rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione dei residui;

rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione di competenza;

rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione dei residui;

relazione illustrativa del conto consuntivo 2019.

Il Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione è autorizzato ad effettuare le conseguenti scritture contabili.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dell'economia, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CARDANI

Il Segretario f.f.: SANSALONE

AVVERTENZA:

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 259/20/CONS, ha approvato il proprio conto consuntivo per l'esercizio 2019. Sono disponibili sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) i relativi prospetti e documenti contabili:

rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione di competenza;

rendiconto finanziario entrate esercizio 2019 - gestione dei residui;

rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione di competenza;

rendiconto finanziario spese esercizio 2019 - gestione dei residui;

relazione illustrativa del conto consuntivo 2019.

20A04075

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 11 marzo 2020.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la delibera del 25 novembre 2019;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2020 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2020, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2019, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2020 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2019 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2020.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2020».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2020, tutti soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet (www.covip.it).

5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP un'apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell'esclusione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente delibera, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 11 marzo 2020

Il presidente: PADULA

20A04077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albaflo»

Estratto determina AAM/PPA n. 398/2020 del 21 luglio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/987.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale in via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681,

medicinale: ALBAFLO;

confezioni:

«1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 041354010;

«4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 041354022,

alla società Esseti Farmaceutici S.r.l. con sede legale in via Raffaele De Cesare, 7 - 80132 Napoli, codice fiscale 01172090639.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04036

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezateros»

Estratto determina AAM/PPA n. 399/2020 del 21 luglio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/988.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & C. S.r.l. con sede legale in via Bure Vecchia Nord, 115 Pallavicini Center - 51100 Pistoia, codice fiscale 01670410479,

medicinale: EZATEROS;

confezioni:

«10 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045432022;

«20 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045432034;

«5 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045432010,

alla società SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale in via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04037

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foster»

Estratto determina AAM/PPA n. 400/2020 del 21 luglio 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: tipo II C.I *z)* e tipo IB: C.I.3.z): modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per armonizzare i testi a seguito di procedura di *Reapet Use* (DE/H/0871/004/E01 e DE/H/0873/004/E01) conclusasi il 12 marzo 2018. Aggiornamento stampati per implementare le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00000449/201604). Modifica delle etichette (sezione 17 e 18) per adeguamento all'attuale QRD *template* relativamente al medicinale FOSTER, nelle forme e confezioni:

037789106 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni;

037789118 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno;

037789120 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Palermo, 26/A - cap 43122, Italia, codice fiscale 01513360345.

Codice pratica: VC2/2018/217.

Numero procedura: DE/H/0871/004/II/066/G.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04038

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formodual»

Estratto determina AAM/PPA n. 401/2020 del 21 luglio 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: tipo II C.I *z)* e tipo IB: C.I.3.z): modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per armonizzare i testi a seguito di procedura di *Reapet Use* (DE/H/0871/004/E01 e DE/H/0873/004/E01) conclusasi il 12 marzo 2018. Aggiornamento stampati per implementare le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00000449/201604). Modifica delle etichette (sezione 17 e 18) per adeguamento all'attuale QRD *template* relativamente al medicinale FORMODUAL, nelle forme e confezioni:

037778103 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni;

037778115 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno;

037778127 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Palermo, 26/A - cap 43122, codice fiscale 01697370342.

Codice pratica: VC2/2018/218.

Numero procedura: DE/H/0872/004/II/054/G.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04039

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto determina AAM/PPA n. 402/2020 del 21 luglio 2020

È autorizzata la seguente variazione: Tipo II C.I.4 - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezione 4 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LIMPIDEX nelle confezioni:

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028755078;

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 028755080;

«30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028755092;

«30 mg compresse orodispersibili » 28 compresse - A.I.C. n. 028755104;

«15 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 028755027;

«15 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028755039;

«15 mg capsule rigide» 35 capsule - A.I.C. n. 028755041;

«30 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 028755015;

«30 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028755054;

«30 mg capsule rigide» 35 capsule - A.I.C. n. 028755066.

Titolare A.I.C: Alfasigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99 n. 5 - CAP 40133, Bologna, codice fiscale n. 03432221202.

Codice pratica: VN2/2019/299

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04040

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 403/2020 del 21 luglio 2020

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL SANDOZ anche nelle seguenti confezioni:

Confezioni:

«25 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306349 base 32 17DL7F;

«25 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306352 base 32 17DL7J;

«25 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306364 base 32 17DL7W;

«25 mg compresse» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306376 base 32 17DL88;

«25 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306388 base 32 17DL8N;

«25 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306390 base 32 17DL8Q;

«25 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306402 base 32 17DL92;

«25 mg compresse» 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306414 base 32 17DL9G;

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306426 base 32 17DL9U;

«25 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306438 base 32 17DLB6;

«25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306440 base 32 17DLB8;

«50 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306453 base 32 17DLBP;

«50 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306465 base 32 17DLC1;

«50 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306477 base 32 17DLCF;

«50 mg compresse» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306489 base 32 17DLCT;

«50 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306491 base 32 17DLCV;

«50 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306503 base 32 17DLD7;

«50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306515 base 32 17DLDM;

«50 mg compresse» 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306527 base 32 17DLDZ;

«50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306539 base 32 17DLFC;

«50 mg compresse« 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306541 base 32 17DLFF;

«50 mg compresse« 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306554 base 32 17DLFU;

«100 mg compresse« 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306566 base 32 17DLG6;

«100 mg compresse« 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306578 base 32 17DLGL;

«100 mg compresse« 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306580 base 32 17DLGN;

«100 mg compresse« 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306592 base 32 17DLH0;

«100 mg compresse« 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306604 base 32 17DLHD;

«100 mg compresse« 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306616 base 32 17DLHS;

«100 mg compresse« 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306628 base 32 17DLJ4;

«100 mg compresse« 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306630 base 32 17DLJ6;

«100 mg compresse« 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306642 base 32 17DLJL;

«100 mg compresse« 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306655 base 32 17DLJZ;

«100 mg compresse« 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041306667 base 32 17DLKC.

Forma farmaceutica: compresse;

Principio attivo: Sildenafil Citrato

Codice pratica: C1B/2019/2048;

N. Procedura:_ NL/H/1470/001-002-004/IB/029

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 00795170158

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della classificazione

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04041

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoxilium»

Estratto determina AAM/PPA n. 405 del 21 luglio 2020

Si autorizza il seguente worksharing: tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.8 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifica del paragrafo 1 del foglio illustrativo e del paragrafo 7 delle etichette. Allineamento al CCSI.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PHOXILIUM nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, la cui descrizione viene modificata, per adeguamento agli standard terms, così come di seguito indicato:

da

A.I.C. n.:

040385015 - «1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione« 2 sacche in pvc da 5000 ml;

040385027 -«1,2 mmol/l soluzione per emodialisi/emofiltrazione« 2 sacche in po da 5000 ml;

a:

040385015 - «1,2 mmol/l fosfato soluzione per emodialisi/emofiltrazione« 2 sacche in pvc da 5000 ml;

040385027 - «1,2 mmol/l fosfato soluzione per emodialisi/emofiltrazione« 2 sacche in po da 5000 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: NL/H/1147/001/WS/037; NL/H/XXXX/WS/299

Codice pratica: VC2/2018/397

Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04042

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina e Zidovudina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 406 del 21 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.z), modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo a seguito della procedura di *Repeat Use* e per allineamento al prodotto di riferimento; adeguamento alla versione corrente del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

La suddetta variazione è relativa al medicinale LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA ACCORD nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

045915028 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AI;

045915030 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AI;

045915055 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE confezione ospedaliera;

045915016 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AI;

045915042 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: PT/H/0972/001/II/009;

Codice pratica: VC2/2018/435;

Titolare A.I.C.: Accord Healtcare, S.L.U.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultravist»

Estratto determina AMM/PPA n. 408 del 21 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.d.1.e), modifica del criterio di accettazione dell'Ammina (ammina libera, impurità *A)*.

La suddetta variazione è relativa al medicinale ULTRAVIST nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

026965196 – «300 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 75 ml;

026965208 – «300 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 100 ml;

026965210 – «300 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 125 ml;

026965222 – «300 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 150 ml;

026965234 – «370 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 75 ml;

026965246 – «370 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 100 ml;

026965259 – «370 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 125 ml;

026965261 – «370 mg/ml soluzione iniettabile» cartuccia da 150 ml;

Codice pratica: VN2/2018/252;

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina:

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A04044

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Rextat» e «Lovinacor»

Estratto determina AAM/PPA n 409 del 21 luglio 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II C.I.4), aggiornamento dello schema posologico per il trattamento dell'ipercolesterolemia con aumento della dose iniziale da 10 mg/die a 20 mg/die. Si modifica, di conseguenza, il paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione del foglio illustrativo.

tipo IB C.I.7.b), soppressione del dosaggio da «10 mg compresse» e delle relative confezioni:

medicinale REXTAT, A.I.C. n. 035638016 – «10 mg compresse» 20 compresse;

medicinale LOVINACOR, A.I.C. n. 035615018 – «10 mg compresse» 20 compresse.

Adeguamento degli stampati alla versione corrente del QRD *template* e alla linea guida sugli eccipienti. Modifiche editoriali minori.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo ai medicinali di seguito descritti, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Medicinale: «Rextat»

A.I.C. n.:

035638028 – «20 mg compresse» 20 compresse;

035638055 – «20 mg compresse» 30 compresse;

035638030 – «40 mg compresse» 10 compresse;

035638042 – «40 mg compresse» 20 compresse;

035638067 – «40 mg compresse» 30 compresse;

Medicinale «Lovinacor»

A.I.C. n.:

035615020 – «20 mg compresse» 20 compresse;

035615069 – «20 mg compresse» 30 compresse;

035615032 – «40 mg compresse» 10 compresse;

035615044 – «40 mg compresse» 20 compresse;

035615057 – «40 mg compresse» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/184.

Titolari A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a (codice fiscale 00748210150); Innova Pharma S.p.a (codice fiscale 90032460322).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04045

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codex»

Estratto determina AAM/PPA n. 410 del 21 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiunta dell'evento avverso «costipazione» con frequenza «non nota» al paragrafo 4.8. del riassunto delle caratteristiche del prodotto e alla corrispondente sezione del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale CODEX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

029032012 – «5 miliardi capsule rigide» 10 capsule 250 mg;

029032075 – «5 miliardi capsule rigide» 12 capsule in blister PVC/AL;

029032024 – «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule 250 mg;

029032087 – «5 miliardi capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

029032051 – «5 miliardi capsule rigide» blister da 10 capsule;

029032063 – «5 miliardi capsule rigide» blister da 20 capsule;

029032036 – «5 miliardi polvere per sospensione orale»10 bustine;

029032048 – «5 miliardi polvere per sospensione orale» 20 bustine;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Biocodex S.a.s;

Codice pratica : VN2/2020/48.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

20A04046

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano «Vertiserc»

Estratto determina AAM/PPA n. 421/2020 del 26 luglio 2020

Codice pratica: VC2/2017/160.

Autorizzazione proroga.

È autorizzata, rispetto ai termini indicati nella determina AAM/PPA N. 886/2019 del 30 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 2019, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo e delle etichette fino al 15 agosto 2020, relativamente al medicinale VERTISERC, per le confezioni e per i lotti sotto indicati, che non riportino le modifiche autorizzate:

confezione «16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027232026;

Lotti n. 712282;

confezione «24 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027232040;

Lotti n. 711427.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 02789580590.

Smaltimento scorte

I lotti, di cui all'art. 1 della determina di cui al presente estratto, prodotti e rilasciati entro il 15 agosto 2020, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed decongestionante»

Estratto determina AAM/PPA n. 422/2020 del 26 luglio 2020

Numero procedura: LV/H/0103/001-002/II/024.

Codice pratica: VC2/2019/596.

Autorizzazione

È autorizzata la seguente variazione: Tipo II C.I.4 - È modificato il paragrafo 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente al medicinale ACTIFED DECONGESTIONANTE nella confezione «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml - A.I.C. n. 040282016.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Ardeatina, km 23,500, cap. 00071, codice fiscale 00407560580.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04115

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 luglio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Cristina Ricci, console onorario del Regno dei Paesi Bassi ad Olbia.

20A04112

Rilascio di *exequatur*

In data 9 luglio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Mario Loreto, console onorario della Repubblica di Mauritius a Bari.

20A04113

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1448
Yen	122,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,598
Corona danese	7,448
Lira Sterlina	0,90575
Fiorino ungherese	352,56
Zloty polacco	4,4592
Nuovo leu romeno	4,8418
Corona svedese	10,301
Franco svizzero	1,0736
Corona islandese	160,2
Corona norvegese	10,606
Kuna croata	7,534
Rublo russo	81,875
Lira turca	7,8508
Dollaro australiano	1,6359
Real brasiliano	6,148
Dollaro canadese	1,5532
Yuan cinese	7,9992
Dollaro di Hong Kong	8,8744
Rupia indonesiana	16925,87
Shekel israeliano	3,9279
Rupia indiana	85,6355
Won sudcoreano	1377,07
Peso messicano	25,8217
Ringgit malese	4,8797
Dollaro neozelandese	1,7435
Peso filippino	56,5
Dollaro di Singapore	1,5909
Baht tailandese	36,376
Rand sudafricano	19,1409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04132

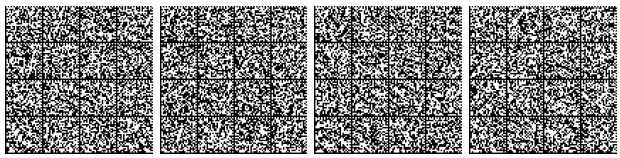

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1443
Yen	122,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,429
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,90055
Fiorino ungherese	350,64
Zloty polacco	4,4362
Nuovo leu romeno	4,8392
Corona svedese	10,239
Franco svizzero	1,074
Corona islandese	159,3
Corona norvegese	10,4933
Kuna croata	7,53
Rublo russo	81,0833
Lira turca	7,8369
Dollaro australiano	1,6154
Real brasiliano	6,0416
Dollaro canadese	1,5399
Yuan cinese	7,9982
Dollaro di Hong Kong	8,8704
Rupia indonesiana	16830
Shekel israeliano	3,9202
Rupia indiana	85,3805
Won sudcoreano	1367,96
Peso messicano	25,591
Ringgit malese	4,8764
Dollaro neozelandese	1,7305
Peso filippino	56,455
Dollaro di Singapore	1,5891
Baht tailandese	36,194
Rand sudafricano	18,8806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04133

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1578
Yen	123,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,365
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,91123
Fiorino ungherese	349,27
Zloty polacco	4,4288
Nuovo leu romeno	4,8413
Corona svedese	10,2415
Franco svizzero	1,0785
Corona islandese	157,8
Corona norvegese	10,5343
Kuna croata	7,522
Rublo russo	81,9588
Lira turca	7,9299
Dollaro australiano	1,6139
Real brasiliano	5,992
Dollaro canadese	1,554
Yuan cinese	8,0999
Dollaro di Hong Kong	8,9741
Rupia indonesiana	16867,99
Shekel israeliano	3,9621
Rupia indiana	86,288
Won sudcoreano	1384,38
Peso messicano	25,8715
Ringgit malese	4,9235
Dollaro neozelandese	1,7328
Peso filippino	57,11
Dollaro di Singapore	1,6015
Baht tailandese	36,546
Rand sudafricano	18,952

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04134

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1569
Yen	123,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,342
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,91195
Fiorino ungherese	347,31
Zloty polacco	4,4141
Nuovo leu romeno	4,8355
Corona svedese	10,264
Franco svizzero	1,0731
Corona islandese	157,8
Corona norvegese	10,6073
Kuna croata	7,5215
Rublo russo	82,5723
Lira turca	7,9229
Dollaro australiano	1,6246
Real brasiliano	5,9524
Dollaro canadese	1,5486
Yuan cinese	8,1057
Dollaro di Hong Kong	8,9676
Rupia indonesiana	16948
Shekel israeliano	3,956
Rupia indiana	86,577
Won sudcoreano	1389,31
Peso messicano	25,9685
Ringgit malese	4,9267
Dollaro neozelandese	1,7384
Peso filippino	57,202
Dollaro di Singapore	1,6033
Baht tailandese	36,685
Rand sudafricano	19,2203

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04135

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1608
Yen	123,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,268
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,90985
Fiorino ungherese	346,98
Zloty polacco	4,4046
Nuovo leu romeno	4,8325
Corona svedese	10,269
Franco svizzero	1,073
Corona islandese	157,8
Corona norvegese	10,6953
Kuna croata	7,517
Rublo russo	83,3938
Lira turca	7,9496
Dollaro australiano	1,6376
Real brasiliano	6,0777
Dollaro canadese	1,5578
Yuan cinese	8,1453
Dollaro di Hong Kong	8,9978
Rupia indonesiana	16982
Shekel israeliano	3,9642
Rupia indiana	86,866
Won sudcoreano	1396,83
Peso messicano	26,0804
Ringgit malese	4,9502
Dollaro neozelandese	1,7506
Peso filippino	57,316
Dollaro di Singapore	1,6083
Baht tailandese	36,821
Rand sudafricano	19,435

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04136

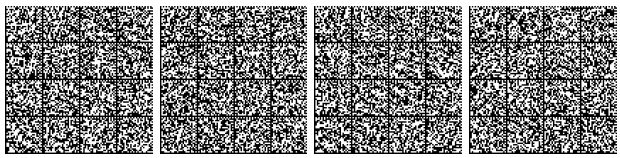

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle *ex* opere difensive denominate «Subida», in Cormons

Con decreto interdirettoriale n. 388/1/5/2019 del 12 maggio 2020 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle *ex* opere difensive denominate «Subida», site nel Comune di Cormons (GO), riportate nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 4 particelle n. 2042/6, 2042/7, 2126/2 e 2127/4, al foglio n. 6 particelle n. 2817/261, 2817/262, 2821/46, 2821/47, 2821/48 e 2821/49, foglio n. 9 particelle n. 2573/91, 1965/5, 3212/9, 3212/7, 3218/2, 1924/3, 1926/2, 1931/3, 1935/4, 1935/5, 1969/4, 1968/2, 1968/3, 1976/6, 1967/2, 1961/3, 1936/3, 1966/3, 2195/3, 1972/3, 1972/4, 1965/6, 1971/4, 1971/6 e 1971/2, foglio n. 10 particelle n. 1908/3, 1914/4, 1917/3 e 1920 e al foglio n. 12 particelle n. 2617/3, 2617/4, 2641/4 e 2641/5, per una superficie complessiva di mq. 18.016, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

20A04109

Concessione della medaglia di bronzo al merito dell'Aeronautica

Con decreto ministeriale n. 21 del 18 maggio 2020, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico al Primo Maresciallo Pezzolesi Marco, nato il 24 giugno 1971 a Roma, con la seguente motivazione: «Sottufficiale incursore, impiegato in Iraq nell'operazione "Centuria VI", il Primo Maresciallo Marco Pezzolesi, operando con coraggioso slancio, determinazione ed elevata perizia, in un'area caratterizzata da elevato e persistente rischio per l'incolumità personale, forniva un fondamentale supporto a unità delle Kurdish Security Forces nell'individuazione e disattivazione di cellule operative appartenenti all'organizzazione terroristica Daesh presente sul territorio. Con incisività e pragmatismo, a ridosso della prima linea, utilizzando con estrema perizia sofisticate apparecchiature di rilevamento e grazie alle sue non comuni doti di valutazione dell'atteggiamento nemico, facilitava la conduzione delle operazioni finalizzate alla disarticolazione di una rilevante cellula terroristica permettendo la disattivazione di un importante comando delle forze nemiche nell'area del Kurdistan iracheno. Per il proprio determinante contributo riscuoteva l'apprezzamento dei massimi vertici delle Kurdish Security Forces mettendo in risalto l'immagine dell'Aeronautica e delle Forze Speciali italiane. Chiarissimo esempio di professionista serio, tenace e instancabile, che con il proprio operato ha contribuito in maniera determinante al successo delle operazioni dando lustro e prestigio all'Aeronautica e alle Forze armate italiane nel contesto internazionale». Kurdistan (Iraq), 26 febbraio 2017.

20A04110

Comunicato relativo alla concessione di una ricompensa al merito dell'Esercito

Nella premessa alla motivazione relativa alla concessione di una ricompensa al merito dell'Esercito al Gen. B. Ciotti Domenico, riportata alla pag. 32 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 140 del 3 giugno 2020, dove è scritto: «croce *di bronzo* al merito dell'Esercito», leggasi: «croce *d'argento* al merito dell'Esercito».

20A04111

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-192) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
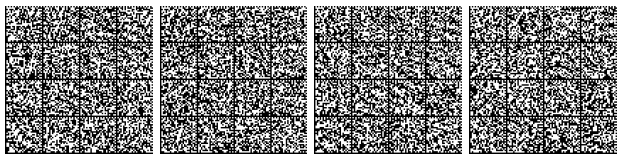
€ 1,00